

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimenti nn. 3 e 4/FIH/2020

DECISIONE n. 9/2021

Il Tribunale Federale presso la FIH-Federazione Italiana Hockey composto da:

Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)

Avv. Daniela De Tommaso (Componente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

all'esito della Camera di Consiglio del 16 giugno 2021, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121 Regolamento di Giustizia FIH, ha reso la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH, del 10 febbraio 2021, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio ha disposto: - l'archiviazione parziale dei procedimenti riuniti n. 3/FIH/20 e 4/FIH/20 relativamente alla *“Omessa attività da parte degli Uffici Federali per quanto concerne la registrazione delle nuove cariche elettive della ASD Superba HC in virtù dell'Assemblea degli associati della stessa, svoltasi in data 30 giugno 2020, con la nomina di un nuovo Presidente, nella persona del Dott. Federico Pinna, e di un nuovo Consiglio Direttivo, composto dalle persone dei tesserati Sig.ri Enrico Medda, Nicolas Di Nardo, Pier-Luigi Carrera e Alessandro Spallasso”*; - il deferimento a giudizio 1) della ASD Superba HC in persona del l.r.p.t., in qualità di soggetto affiliato per *“aver depositato presso gli Uffici Federali in data 6 luglio 2018 il Verbale, recante il titolo ‘Verbale Riunione assemblea Elettiva del 24 giugno 2018’: Verbale risultato non veritiero; con conseguente violazione dell'art. 1, c. 1 e*

3, artt. 32 e 33 e art. 57, c. 1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 5 dello Statuto Federale FIH vigente, degli art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI"; 2) del Sig. Enrico Medda in qualità di tesserato quale vice-presidente della ASD Superba HC per: "Aver ottenuto per le seguenti attività istituzionali, svolte nella veste di Consigliere Federale e Commissario ad acta per la gestione dell'impianto comunale di Cernusco sul Naviglio, doppi rimborsi spese sia da parte della FIH che da parte della ASD Superba HC: - Genova – Villar Perosa, data 30.06.2019, Motivazione: "Premiazione" in qualità di "Consigliere", rimborso FIH di € 126,00 per spese carburante e di € 50,00 da parte della ASD Superba HC; - Genova – Cernusco, data 04.07.2019 Motivazione: "gestione impianto", in qualità di "Commissario straordinario, rimborso FIH di € 97,80 per spese carburante e di € 50,00 da parte della ASD Superba HC; - Genova–Cernusco, data 19.07.2019, Motivazione:"Incontro con Sindaco", in qualità di "Consigliere", rimborso FIH di € 90,00 per spese carburante e di 50,00 da parte della ASD Superba HC; con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, commi 1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH vigente, degli art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; con contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 38, lett. c) ed e), nonché dell'art. 41 c. 2 del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti; con contestazione della recidiva di cui all'art. 45 del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti". Contestando, altresì, la recidiva.

L'allora Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 18 febbraio 2021, fissava l'udienza al 26 marzo 2021 ma, nelle more, sopraggiungevano le sue dimissioni unitamente a quelle di un componente del Tribunale, pertanto, il Presidente f.f. decideva di emettere un

necessario provvedimento di sospensione, datato 26 febbraio 2021 (stante anche l'indisponibilità del componente supplente), sino alla ricostituzione del Collegio giudicante avvenuta in data 5 maggio 2021.

Il nuovo Presidente del Tribunale provvedeva allora a fissare nuova udienza di discussione per il 10 giugno 2021, poi rinviata, a seguito di istanza della Procura Federale, al 16 giugno 2021.

L'incolpato si costituiva nei termini dinanzi al Tribunale, con memoria difensiva.

All'udienza del 16 giugno 2021, compariva il Procuratore Federale Avv. Sergio Lauro, l'Avv. Paolo Pericoli, difensore della ASD Superba HC e del Sig. Medda, ed il Sig. Enrico Medda personalmente.

Dopo ampio ed approfondito contraddittorio il Procuratore federale concludeva chiedendo l'irrogazione dell'ammenda di euro 5.000,00 alla ASD Superba HC e l'applicazione della pena di mesi 3, oltre a giorni 10, per le circostanze aggravanti, al Sig. Enrico Medda in ragione della qualifica rivestita. La difesa dell'incolpato, ritenute insussistenti le condotte contestate e comunque non addebitabili agli incolpati, chiedeva il rigetto di ogni domanda proposta nei loro confronti e, in subordine, l'applicazione del minimo delle sanzioni edittali anche in ragione della particolare tenuità del fatto per quanto riguardava la posizione del Medda.

MOTIVI

Il primo capo di imputazione *'aver depositato presso gli Uffici Federali in data 6 luglio 2018 il Verbale, recante il titolo 'Verbale Riunione assemblea Elettiva del 24 giugno 2018': Verbale risultato non veritiero'* è fondato. Le testimonianze rese in audizione dinanzi al Procuratore Federale dai Sigg. Bruno Torello, Angelo Saba, Enrico Medda, Renato Sirigu, Maurizio Carlo Puggioni, Alessandro Spallasso e Pierluigi Carrera convergono tutte nel

negare la circostanza che l'assemblea associativa del 24 giugno 2018 si fosse tenuta, per di più il Puggioni affermava che senza ombra di dubbio l'assemblea non aveva avuto luogo per il semplice ed incontrovertibile fatto che sede della ASD era presso la propria abitazione, pertanto, appariva singolare che un'assemblea societaria si fosse tenuta a sua insaputa nel luogo coincidente con la sua residenza. Peraltro, nessuno di loro aveva ricevuto alcuna lettera di convocazione.

Circostanza ritenuta grave da questo Collegio è, altresì, che il verbale dell'assemblea del 24 giugno 2018 depositato nel *data base* federale reca le firme false, poiché espressamente sconosciute, dei signori Bruno Torello (in qualità di segretario dell'assemblea) e Angelo Saba (in qualità di presidente dell'assemblea).

Altrettanto grave è la circostanza per cui soggetti 'ignoti' abbiano di fatto inserito la modifica delle cariche sociali, a seguito della predetta assemblea, nel *data base* della Federazione. Condotta le cui ripercussioni in tema di responsabilità gravano sulla società affiliata in base al principio della responsabilità oggettiva, pur in assenza di individuazione del soggetto specifico autore della condotta, ma nell'incontrovertibile evidenza dell'utilizzo delle credenziali e inserimento dei dati, nella totale contraddittorietà delle deposizioni dei testimoni che o hanno negato di aver effettuato accessi all'area riservata dell'ASD sul sito della Federazione, ovvero hanno negato di essere in possesso delle credenziali per effettuare l'accesso.

Appare innegabile, difatti, che l'accesso all'area riservata – al fine del deposito del verbale di assemblea del 24 giugno 2018 - è stato effettuato in data 6 luglio 2018 e che la condotta ascrivibile ad un soggetto 'non individuato' si debba far ricadere sulla società affiliata. In applicazione del combinato disposto degli artt. 32 e 57 del RdG FIH, infatti, è fuor di dubbio che *“Gli affiliati (...) rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa”* e *“(…)”*

rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta” e sono parimenti sanzionabili qualora contravvengano ai principi di lealtà e correttezza sportiva.

Del pari, appare altresì sanzionabile la circostanza, anch'essa provata, che il modulo di affiliazione, recante la data del 15 giugno 2018, è stato depositato in pari data nell'area riservata anch'esso per mano di un 'soggetto non individuato' il quale non solo ha riportato nel modulo la firma dell'allora presidente Puggioni (che l'ha comunque formalmente disconosciuta), ma ha inserito i nominativi di due soggetti (i signori Spallasso e Carrera, rispettivamente Segretario e Tesoriere) che sarebbero stati poi nominati nella successiva assemblea, comunque non tenutasi, del 24 giugno 2018.

Riguardo al secondo capo di incolpazione relativo al Sig. Enrico Medda per aver ottenuto doppi rimborsi, sia da parte della FIH che da parte dell'ASD Superba HC, in occasione di tre trasferte dal medesimo effettuate in qualità di Consigliere federale e Commissario *ad acta*, la responsabilità emerge dalla copiosa produzione documentale agli atti.

Occorre premettere che la ASD Superba HC era intestataria di due distinti conti correnti, uno presso la Unicredit, per quanto riguarda gli aspetti societari, e l'altro presso la Deutsche Bank, di cui solo il Medda era in possesso delle credenziali di accesso, dedicato all'amministrazione del campo Arnaldi di Genova, la cui gestione era stata affidata dalla Federazione alla ASD. Dalla cospicua documentazione probatoria questo Tribunale ha riscontrato l'effettuazione di una serie di pagamenti per rimborso carburante in favore del Medda da parte della FIH per l'attività istituzionale, in particolar modo relativi alle trasferte Genova – Villar Perosa (il 30.6.2019), Genova – Cernusco (il 04.07.2019) e Genova – Cernusco (il 19.07.2019) e relativamente alle quali emergeva che il Medda avesse provveduto, altresì, al pagamento delle spese-carburante utilizzando il conto corrente della ASD Superba HC, beneficiando in tal modo e senza ombra di dubbio di un doppio rimborso,

a nulla valendo la ‘scriminante’ evocata dallo stesso Medda che, in ogni caso, occorre valutare la circostanza che il medesimo avesse contribuito in precedenza a sostenere una serie di spese della ASD e pertanto adducesse il fatto che detti rimborsi andassero imputati, in via bonaria, ad estinguere il credito vantato dal Medda nei confronti della stessa ASD. Quanto affermato dal Medda non ha trovato riscontro in alcun documento contabile - appurata peraltro l’inesistenza di una rendicontazione societaria - né è stata fornita alcuna prova che attestasse la stipulazione di un pregresso accordo tra la ASD Superba HC ed il Medda, affinché questi potesse beneficiare di una sorta di compensazione tra le spese della ASD da lui sostenute, seppur spontaneamente, e i rimborsi ottenuti sia dalla Federazione che dalla stessa ASD tramite l’utilizzo del bancomat intestato alla società.

Questo Collegio, pertanto, ritiene emergente la responsabilità della ASD Superba ai sensi dei principi sanciti dagli artt. 32 e 33 R.d.G. FIH e dell’art. 57, commi 1 e 6, ritiene altresì responsabile il Sig. Enrico Medda per i fatti a lui ascritti.

Attesa la sovrapposibilità delle circostanze aggravanti contestate sub c) ed e) dell’art. 38 R.d.G. F.I.H., in ragione della qualifica e/o funzione federale ricoperta dal Medda di consigliere federale, in quanto tale legittimato alla richiesta di rimborso alla FIH, deve ritenere la sussistenza di una sola delle aggravanti contestate e, per l’effetto, caducata anche l’ulteriore previsione di aggravamento della sanzione ex art. 41, comma 2, R.d.G. FIH contestata al deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey in relazione all’atto di deferimento a giudizio nei confronti dell’ASD Superba HC e del Sig. Enrico Medda quale tesserato in qualità di Vicepresidente dell’ASD Superba HC, irroga la sanzione

dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila) alla ASD Superba HC e la sanzione della sospensione da qualsiasi attività per complessivi mesi 2 (due) al Sig. Enrico Medda.

Così deciso in Roma, 16 giugno-13 luglio 2021

Il Presidente

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

Il Componente effettivo

F.to Avv. Daniela De Tommaso

Il Componente effettivo

F.to Avv. Luigi Tocci

**Per la pubblicazione,
Roma lì, 14 luglio 2021**

**Il Segretario Generale
f.to Cinzia Profeta**